

MINISTERO LAVORO circolare 12 gennaio 2001, n. 9

Riflessi sul sistema dei collaudi e delle verifiche di talune attrezzature di lavoro derivanti dalle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 e dell'art. 46 della L. 24 aprile 1998, n. 128.

Come noto, le disposizioni del D.P.R. n. 459/1996 e quelle dell'art. 46, comma 1, della Legge n. 128/1998 hanno comportato profonde innovazioni nel preesistente regime giuridico/amministrativo relativo alle macchine e alle attrezzature ad esse assimilate. Ne è risultato profondamente innovato, tra gli altri, l'intero sistema dei collaudi e, relativamente ad alcuni aspetti di contenuto, quello delle verifiche periodiche di determinate attrezzature di lavoro.

Circa questi aspetti, sono pervenute alla scrivente, nel tempo, richieste di chiarimenti alle quali si è dato di volta in volta riscontro. Tuttavia, considerata la valenza generale della questione e la necessità di garantire uniformità di comportamento da parte degli Uffici territoriali, sentita anche della D. G. AA. GG., competente per il Coordinamento dell'Ispezione del Lavoro, si ritiene opportuno fornire le seguenti linee di comportamento.

Premessa

Sul piano generale, occorre osservare che le disposizioni indicate in oggetto sono riferite solo alle macchine ed attrezzature ad esse assimilate che, in applicazione della omonima direttiva, recano la marcatura CE e sono accompagnate dalla dichiarazione di conformità, vale a dire le macchine che godono della prerogativa della libera circolazione sul mercato dei Paesi aderenti all'Unione europea e di quelli aderenti allo Spazio economico europeo (SEE).

L'applicazione del principio della libera circolazione dei prodotti conformi alle direttive comunitarie che li riguardano comporta, a partire dalla data di entrata in vigore della corrispondente direttiva, il divieto per gli Stati membri dell'Unione di introdurre o mantenere in vigore qualsiasi disposizione di carattere costruttivo o di controllo preventivo (all'immissione nel circuito commerciale o alla messa in servizio) che sia in contrasto con la medesima direttiva, in quanto il requisito della conformità alle corrispondenti esigenze è da ritenersi soddisfatto mediante l'apposizione della marcatura CE e la redazione e sottoscrizione della dichiarazione di conformità.

Conseguentemente, l'art. 2 del D.P.R. n. 459/1996 citato ha stabilito che l'attestazione di conformità e l'apposizione della marcatura CE da parte del fabbricante rappresentano le condizioni necessarie e sufficienti a ritenere soddisfatte le procedure formali ed i requisiti di sicurezza previsti per il prodotto "macchina" e consentire l'immissione sul mercato o in servizio dei singoli esemplari, mentre l'art. 46, della Legge n. 128/1998 ha dato attuazione formale al suesposto principio.

Più in dettaglio, il comma 1 del citato art. stabilito la disapplicazione delle disposizioni di omologazione, vale a dire la cessazione dei regimi nazionali di controllo preventivo precedentemente applicati a determinate categorie di prodotti per effetto di disposizioni contenute in previgenti atti legislativi.

Il comma 2 dello stesso articolo precisa che le disposizioni di carattere costruttivo contenute negli atti legislativi assumono lo status di norme (cioè di documenti di riferimento destinati ad essere

applicati su base volontaria) e sancisce, così, la loro non cogenza quando si tratti di macchine fabbricate nel regime individuato dalla relativa direttiva.

Può essere utile rilevare che l'abrogazione in forma esplicita di tali atti non sarebbe stata possibile, neppure al momento della emanazione del D.P.R. n. 459/1996, poiché:

- avrebbe prodotto una sorta di discontinuità giuridica determinando la cessazione della regolamentazione nazionale dei prodotti già messi in servizio alla data di entrata in vigore delle direttive,
- avrebbe rappresentato una vera e propria deregolamentazione - per *vacatio legis* - di quei prodotti già compresi nel campo di applicazione di norme nazionali abrogate ma non compresi in quello della direttiva "macchine",
- avrebbe, contestualmente, comportato l'abrogazione del complesso delle disposizioni comportamentali o di uso in esse contenute, determinando un'altra deregolamentazione.

Il regime dei controlli preventivi

Riguardo a questo aspetto, ribadito che ogni forma di controllo preventivo sulle macchine recanti la marcatura CE è divenuta inapplicabile ed osservato che per omologazione deve intendersi - giusta la definizione riportata nell'art. 2 del D.L. 30 giugno 1982, n. 390 convertito nella Legge 12 agosto 1982, n. 597 - la "procedura tecnico-amministrativa con la quale viene approvata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto, prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati..." deriva, dalle considerazioni più sopra fatte, che, a partire dalla data di entrata in vigore della direttiva macchine, e con riguardo alle attrezzature rientranti nella competenza di questo Ministero, sono divenute inapplicabili le disposizioni di cui:

- al punto 36 dell'allegato A al D.M. 2 aprile 1981, relativamente alle verifiche di prima installazione degli elevatori trasferibili non installati stabilmente,
- all'art. 2 del D.M. 4 marzo 1982, relativamente al collaudo dei ponteggi sospesi motorizzati e delle attrezzature assimilate (vedasi il punto 9 dell'allegato A al citato decreto e n. 30/1982),
- all'art. 30 del D.P.R. n. 164/1956 e circolare n. 97/1987, limitatamente all'autorizzazione ministeriale per la costruzione e l'impiego dei ponteggi a piani di lavoro autosollevanti.

Pertanto la messa in servizio delle attrezzature appena citate potrà essere direttamente fatta dai rispettivi utenti, beninteso dopo che gli stessi abbiano curato che le stesse, oltre a recare la marcatura CE ed essere munite di dichiarazione di conformità, siano state, ove necessario, montate ed installate secondo le istruzioni del fabbricante.

Le verifiche periodiche

Come già osservato, l'applicazione dell'art. 46.1 citato si riferisce solo alle disposizioni omologative, pertanto il regime delle verifiche periodiche obbligatorie per le macchine continua a trovare applicazione anche per quelle recanti la marcatura CE. Relativamente a quelle di competenza degli organi periferici di questa Amministrazione, vale a dire quelle di cui al D.M. 4 marzo 1982, si precisa quanto segue.

Per consentire all'organo tecnico incaricato di programmare ed effettuare entro le prescritte scadenze le verifiche biennali, gli utenti degli esemplari recanti la marcatura CE dovranno inoltrare una specifica comunicazione di messa in servizio dell'apparecchiatura alla Direzione generale dei

Rapporti di lavoro - Divisione VII - di questo Ministero entro i sottoindicati termini, che si ritengono ragionevolmente congruenti con le esigenze, rispettivamente, degli utenti e dell'organo di controllo:

- novanta giorni dalla data della presente nota, se l'apparecchio cui la comunicazione si riferisce risulta già messo in servizio alla data della presente, sempreché non sia stato già provveduto in tal senso,
- novanta giorni dalla data di effettiva immissione in servizio, per apparecchi messi in servizio successivamente alla data della presente.

Le comunicazioni dovranno riportare i dati necessari per identificare compiutamente sia l'utilizzatore, sia l'esemplare dell'apparecchio.

La suddetta Divisione, ricevuta la comunicazione, assegnerà alla macchina il numero di matricola nel registro generale delle matricole e comunicherà tale registrazione sia all'utente, sia al Servizio Ispezione della Direzione provinciale del lavoro competente per territorio di installazione, per l'inserimento nello scadenario delle verifiche, la periodicità delle quali decorrerà dalla data della messa in servizio della macchina.

Peraltro, visto il permanere dell'obbligo di richiesta di verifica da parte dell'utente alla competente D.P.L. - S.I.L. (art. 4, comma 2, D.M. 4 marzo 1982), quest'ultima, ove accerti che non è stata effettuata la comunicazione al Ministero, dovrà provvedere a comunicarlo alla scrivente.

Per quanto concerne il contenuto delle verifiche in argomento, si ritiene opportuno specificare che esse dovranno essere volte a controllare il mantenimento nel tempo delle caratteristiche originariamente fissate dal fabbricante, in termini di conservazione e di efficienza della macchina nel suo complesso e, in particolare, dei suoi dispositivi di sicurezza. Per quel che attiene alle modalità di esecuzione delle prove di carico si precisa che dovranno essere seguite le istruzioni contenute nella norma di riferimento adottata dal fabbricante in sede di progettazione, ovvero, in mancanza, quelle previste al punto A.2 dell'appendice A al D.M. 4 marzo 1982, ma con carico pari a quello di servizio dichiarato dal fabbricante.

Resta fermo che, ove nel corso delle operazioni di verifica si accertino palesi non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I del D.P.R. n. 459/1996, ne dovrà essere data comunicazione ai competenti Servizi del Ministero Industria e del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale secondo la procedura prevista all'art. 7.3 del medesimo decreto e dovranno essere applicate le pertinenti procedure di cui alle lettere circolari n. 1067 del 30 settembre 1999 e n. 2182 del 20 dicembre 2000 della D.G. AA. GG. e del personale - Coordinamento Ispezione lavoro.

La prima delle verifiche periodiche

Relativamente alla prima delle verifiche periodiche va solo aggiunto che essa, non costituendo un momento di controllo della conformità ai requisiti costruttivi ai fini delle procedure di sorveglianza del mercato di cui all'art. 7.1 del D.P.R. n. 459/1996, non comporta, per il soggetto che la effettua, la facoltà di entrare preventivamente e sistematicamente nel merito dei particolari delle scelte tecniche operate dai fabbricanti (relazioni di calcolo, prove sperimentali, di laboratorio, ecc.). Pertanto il funzionario tecnico incaricato, oltre a svolgere i riscontri e le prove di cui già si è detto, avrà cura di rilevare, riportandoli sul libretto già previsto dal D.M. 4 marzo 1982, i dati caratteristici dell'attrezzatura in questione, riferiti alla sua configurazione costruttiva e di impiego ed agli

apprestamenti di sicurezza predisposti dal fabbricante, quali desumibili dall'esame diretto ovvero dal manuale delle istruzioni d'uso a corredo dell'attrezzatura stessa. Va da sé che il libretto di cui sopra fungerà da guida indicativa per la raccolta dei dati stessi e che potrà essere integrato con l'annotazione di quelli comunque ritenuti necessari. Quanto precede viene suggerito in particolare per consentire, nel seguito, la verifica, in maniera certa, del mantenimento delle originarie caratteristiche dell'esemplare e per consentire l'individuazione di eventuali modifiche costruttive o variazioni delle modalità di utilizzo successivamente sopravvenute al fine di valutare, in relazione alle definizioni di cui agli artt. 1.3 e 1.4 del D.P.R. n. 459/1996, se i soggetti che le hanno apportate abbiano operato nel rispetto delle procedure in materia di dichiarazione di conformità stabilite dal medesimo decreto. Rilevati i dati caratteristici di cui sopra, occorrerà prendere nota, ove necessario, delle condizioni di installazione e valutare la congruità della utilizzazione alla destinazione stabilita dal fabbricante.